



Parco naturale
Alta Valsesia

Parco naturale
Monte Fenera

REGIONE PIEMONTE

Ente di Gestione delle

Aree Protette della Valle Sesia

DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 15

Del 12/06/2019

OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERCELLI, SEZIONE CIVILE LAVORO N. 162/2018 NEL RICORSO ISCRITTO IN DATA 30 MARZO 2018 (RG 236/2018) PROMOSSO DA OMISSIS CONTRO L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA. RINUNCIA AL RICORSO IN APPELLO E ALTRE DISPOSIZIONI.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera.

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 10 febbraio 2016 con cui è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Ermanno De Biaggi.

Vista la deliberazione n. 1 del 1 marzo 2016 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia con cui si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso.

Visto l'art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi.

Preso atto che con Sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro n. 162/2018 del 7 novembre 2018 è stato accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla ex dipendente Sig.ra Omissis in data 26 marzo 2018.

Con tale sentenza l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia è stato condannato alla corresponsione delle differenze retributive (quantificate in Euro 172.233,04 al lordo fiscale), oltre interessi di legge, dovute all'esercizio di fatto delle funzioni dirigenziali svolte dalla stessa ex dipendente Sig.ra Omissis dal mese di aprile 2008 al mese di giugno 2012 presso il Parco naturale dell'Alta Valsesia allora gestito dall'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Valsesia fino al 31 dicembre 2011 e successivamente dall'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia.

Con tale sentenza l'Ente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio che sono state stabilite in Euro 7.800,00 per compenso, Euro 379,50 per CU, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.

Considerato che l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia è subentrato, ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 19/2009, in tutti i rapporti attivi e passivi all'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Valsesia a seguito della entrata in vigore della stessa L.R. 19/2009 che lo ha soppresso nell'ambito di una complessiva riorganizzazione del Sistema Regionale delle Aree naturali protette.

Richiamato il parere espresso dal Settore Avvocatura della Regione Piemonte che, nel trasmettere in data 18 maggio 2017 la Sentenza n. 431/2017 del 15 maggio 2017 della Corte di Appello - Sezione Lavoro del Tribunale di Torino emessa nella analoga causa sollevata nei confronti dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia dal Dott. Omissis, ha valutato che "le sue motivazioni corrispondono a principi condivisi della sezioni unite della Corte di Cassazione", e quindi stabilito di escludere "il ricorso in Corte di Cassazione pena la condanna a ulteriori spese processuali".

Preso atto che nella riunione svolta in data 30 novembre 2018 presso gli uffici della Vicepresidenza della Giunta Regionale, presenti i rappresentanti dell'Assessorato al Bilancio (Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, Direzione Affari istituzionali e Avvocatura), dell'Assessorato all'Ambiente e Parchi (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio) e dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, è stato valutato ((visto il parere del Settore Avvocatura, valutati i pronunciamenti della Corte di Cassazione emessi per casi analoghi (C.C. - Sezione Lavoro - Sentenza n. 22438 del 27 ottobre 2011; C.C. - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 13579 del 5 luglio 2016; C.C. - Sezione Lavoro - Sentenza n. 796 del 16 gennaio 2014)) e considerato altresì l'Orientamento Applicativo n. 1378 espresso dall'ARAN) non opportuno procedere al ricorso presso la Corte di Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro n. 162/2018 del 7 novembre 2018 con cui è stato accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla ex dipendente Sig.ra Omissis in data 26 marzo 2018, in quanto una eventuale impugnazione della Sentenza esporrebbe l'Ente di gestione ad un ulteriore e possibile rischio processuale che potrebbe, in caso di esito negativo, stabilire un inasprimento dell'entità del risarcimento a carico dell'Ente di gestione e configurare di conseguenza una precisa responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del Codice di Procedura Civile.

Tale valutazione è stata altresì suffragata da un ulteriore parere acquisito da parte dell'Ente di gestione da un avvocato esperto in diritto del lavoro.

Preso atto che a seguito di tale ulteriore parere l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, nel comunicarne l'esito, ha richiesto in data 29 gennaio 2019 ai competenti uffici regionali l'erogazione della somma necessaria a garantire la copertura dell'importo di Euro 172.233,04 stabilito dalla Sentenza 162/2018 del 7 novembre 2018 dal Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro, quale differenza retributiva e

dell'importo degli "interessi legali e dell'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo". Con la stessa nota è stato inoltre comunicato che "come concordato nella riunione del 30 novembre 2018, per quanto riguarda le spese legali a favore dell'Avvocato della ricorrente (Euro 11.762,64 lorde) queste saranno pagate dal Settore Avvocatura come già avvenuto nel caso della Vertenza Omissis".

Preso inoltre atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione svolte dal Presidente dell'Ente di gestione con cui è stata proposta all'Avvocato della controparte la rinuncia da parte dell'Ente di gestione di proporre ricorso presso la Corte di Appello avverso la Sentenza 162/2018 del Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro, a fronte della rinuncia da parte della ricorrente agli "interessi legali e dell'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo".

Considerato che con nota del Settore Biodiversità e Aree naturali dell'11 marzo 2019 è stato comunicato che con Determinazione Dirigenziale n. 542/A1601A del 28 dicembre 2018 è stata assegnata a favore dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia la somma di Euro 172.233,04 al fine di dar seguito, per quanto riguarda l'importo relativo alle differenze retributive, alla Sentenza 162/2018 del Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro promossa dall'ex dipendente Omissis.

Considerato che tale somma non comprende l'importo degli "interessi legali e dell'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo" la cui disponibilità dovrà essere richiesta al Settore Biodiversità e Aree naturali.

Ritenuto pertanto di dare mandato al Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia di assumere tutti gli atti conseguenti e necessari a garantire l'esecuzione della succitata Sentenza provvedendo alla liquidazione a favore della ex dipendente Sig.ra Omissis della somma di Euro 172.233,04 e alla richiesta al Settore Biodiversità e Aree Naturali della somma necessaria al pagamento degli "interessi legali e dell'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo".

Visto l'art. 12, lettera k) della legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monta Fenera.

Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la legge regionale n. 7 dell'11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte".

Visto il D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001 "Regolamento regionale di contabilità".

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio n. 4 in data 5 marzo 2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e esercizio finanziario 2019 sono stati assegnati al Direttore i fondi per la gestione ordinaria e per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente.

Tutto ciò premesso.

DECRETA

Richiamate integralmente le premesse.

Di prendere atto di quanto concordato tra l'Assessorato al Bilancio e Finanze, l'Assessorato all'Ambiente e ai Parchi e gli uffici competenti (Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio; Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura; Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio) e l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia che hanno ritenuto ((visto il parere del Settore Avvocatura, valutati i pronunciamenti della Corte di Cassazione emessi per casi analoghi (C.C. - Sezione Lavoro - Sentenza n. 22438 del 27 ottobre 2011; C.C. - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 13579 del 5 luglio 2016; C.C. - Sezione Lavoro - Sentenza n. 796 del 16 gennaio 2014), considerato l'Orientamento Applicativo n. 1378 espresso dall'ARAN, visto altresì l'esito della analoga vertenza promossa dal Sig. Omissis nei confronti dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia) non opportuno procedere al ricorso presso la Corte di Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro n. 162/2018 del 7 novembre 2018 con cui è stato accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla ex dipendente Sig.ra Omissis in data 26 marzo 2018, in quanto una eventuale impugnazione della Sentenza esporrebbe l'Ente di gestione ad un ulteriore e possibile rischio processuale che potrebbe, in caso di esito negativo, stabilire un inasprimento dell'entità del risarcimento a carico dell'Ente di gestione e configurare di conseguenza una precisa responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del Codice di Procedura Civile.

Di prendere inoltre atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione svolte dal Presidente dell'Ente di gestione con cui è stata proposta all'Avvocato della controparte la rinuncia da parte dell'Ente di gestione di proporre ricorso presso la Corte di Appello avverso la Sentenza 162/2018 del Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro, a fronte della rinuncia da parte della ricorrente agli "interessi legali e dell'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo".

Di prendere altresì che con nota del Settore Biodiversità e Aree naturali dell'11 marzo 2019 è stato comunicato che con Determinazione Dirigenziale n. 542/A1601A del 28 dicembre 2018 è stata assegnata a favore dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia la somma di Euro 172.233,04 al fine di dar seguito, per quanto riguarda l'importo relativo alle differenze retributive, alla Sentenza 162/2018 del Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro promossa dall'ex dipendente Omissis.

Di dare pertanto mandato al Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia di assumere tutti gli atti conseguenti e necessari a garantire l'esecuzione della succitata Sentenza provvedendo alla liquidazione a favore della ex dipendente Sig.ra Omissis della somma di Euro 172.233,04 e alla richiesta al Settore Biodiversità e Aree Naturali della somma necessaria al pagamento degli "interessi legali e dell'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo".

Di prendere atto che al pagamento delle spese legali a favore dell'Avvocato della ricorrente (Euro 11.762,64 lordi) queste saranno pagate dal Settore Avvocatura come concordato nel riunione del 30 novembre 2018 tra le strutture regionali competenti e l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia e come già avvenuto nel caso della Vertenza Omissis".

Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio dell'Ente di Gestione delle Aree protette della Valle Sesia www.areeprotettevallesesia.it

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

Ermanno De Biaggi

IL SEGRETARIO

Nicoletta Furno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il decreto presidenziale n. 14 è pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente-Parco

www.areasprotettevallesesia.it a far data dal

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Visto in ordine alla regolarità tecnico-contabile

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Copia conforme all'originale in uso agli atti.

Lì

IL SEGRETARIO

Diventato esecutivo il